



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico istituzionale
Area Coordinamento Lavori Commissioni e Giunte
Il Dirigente

Presidente
della VI Commissione
consiliare permanente
SEDE

E p.c. Direttore Servizio
Giuridico Istituzionale
SEDE

Segreteria
Giunta Regionale
Via C.C. Colombo, 212

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata

OGGETTO: **SCHEMA DI DELIBERAZIONE n. 242 – REGLAZIO R.U. 0060534** (Proposta n. 1389 del 29.01.2018) – *decisione n. 3/2018 assegnato alla VI Commissione .*

Rif. Prot. 41/2018

Si trasmette, ai sensi dell'art. 4 comma 2, della L.R. del 27 aprile 1993 n. 21, lo schema di deliberazione concernente: **Approvazione dei «Criteri di indirizzo per i Comuni in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, concernente "Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", da recepire nel regolamento edilizio comunale»**, per l'acquisizione del parere di competenza.

Su indicazione del Presidente

Il Dirigente
Avv. Fabrizio Lungarini



IL VICE SEGRETARIO DELLA GIUNTA

REGIONE.LAZIO - Regione Lazio
REGLAZIO - Regione Lazio
REGISTRO UFFICIALE
0060534 - 02/02/2018 - USCITA
Allegati : 0



Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio

Alla Segreteria del Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio

e, p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità

Loro Sedi



Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale.

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 3 del 30.01.2018 concernente: Approvazione dei «Criteri di indirizzo per i Comuni in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, concernente "Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", da recepire nel regolamento edilizio comunale».

Ns. Prot. n. 41/2018.

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 30 gennaio 2018, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere della competente Commissione Consiliare, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio.


(Luigi Ferdinando NAZZARO)

1980


CONSIGLIO REGIONALE DEL VAJON
Schema di deliberazione
N. 100 del 1980

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N.
PROPOSTA N. 1389

DEI
DEL 29/01/2018



REGIONE
LAZIO

STRUTTURA	<i>Direzione Regionale:</i> TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'		
PROPONENTE	<i>Area:</i>		
Prot. n. <u>48701</u> del <u>29 GEN. 2018</u>			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Approvazione dei «Criteri di indirizzo per i Comuni in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, concernente "Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", da recepire nel regolamento edilizio comunale».			
 (BOLDINI ROBERTA) L' ESTENSORE	 (FARINA MARIA PAOLA) IL RESP. PROCEDIMENTO	 IL DIRIGENTE RESPONSABILE	 (M. MANETTI) IL DIRETTORE REGIONALE
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA' (Civita Michele) L' ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA <u>DEC. 3</u>		Data di ricezione <u>29.01.18</u> <u>48</u>	
ISTRUTTORIA: <u>F/S</u> <u>29.1.18</u> <u>se 16.18</u> IL PRESIDENTE			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0003214.I.08-02-2018.H.11:07

OGGETTO: Approvazione dei «Criteri di indirizzo per i Comuni in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, concernente "Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", da recepire nel regolamento edilizio comunale».

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e, in particolare, l'articolo 6 che detta disposizioni per la "Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e dispone che Regioni, Province e Comuni, *"ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva»"*;

VISTA, in particolare, la lettera b) del comma 1, dell'articolo 6, legge 10/2013 che prevede tra le misure da adottare, per gli edifici esistenti, quelle volte all' *"incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici"*;

VISTA, altresì, la lettera d) del comma 1, dell'articolo 6, legge 10/2013 che prevede tra le misure da adottare quelle volte al *"rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale"*;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione", e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, ai sensi del quale *"La Giunta regionale, entro un anno della data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, adottata previo parere della commissione consiliare competente, individua i criteri di indirizzo per i comuni e le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della l. 10/2013."*

CONSIDERATO che il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il compito di dare attuazione alla legge 10/2013, ha evidenziato nel Capitolo 9 della Relazione consegnata ai Presidenti del Senato e della Camera il 30 maggio 2015 e il 30 maggio 2016 che: *"Risulta importante definire una normativa che imponga la ricopertura con piante sempreverdi delle recinzioni in generale e di quelle a fronte*

strada in particolare nonché dei fronti strada per quanto possibile. Tali interventi hanno lo scopo primario di ottenere l'assorbimento delle polveri sottili e degli inquinanti gassosi direttamente a fronte e/o a livello delle strutture viarie, dove l'inquinamento viene generato dal traffico veicolare";

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 30 dicembre 2015 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che considera necessario adottare *"misure urgenti di prevenzione e riduzione delle concentrazioni di inquinanti per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente"*, e conseguire obiettivi di *"riduzione delle emissioni di gas climalteranti"*;

TENUTO CONTO, in particolare, delle finalità espresse dal punto r) dell'articolo 1 del succitato Protocollo d'Intesa, che prevede la promozione di *"misure volte all'aumento del verde pubblico all'interno delle aree urbane, con particolare attenzione alla problematica della piantumazione in aree urbane ed extraurbane"*;

PRESO ATTO degli elevati valori di mortalità e di ospedalizzazione attribuiti all'inquinamento atmosferico sia dal Dipartimento di Epidemiologia Regionale del Lazio che dal Ministero della Salute il quale nel 2015 ha pubblicato i risultati dello Studio VIAS (Valutazione Integrata dell'Impatto su Ambiente e Salute dell'inquinamento atmosferico), studio finanziato dal CCM – Centro Controllo Malattie del Ministero stesso;

CONSIDERATO che:

- a) in assenza di precipitazioni e di ventilazione, il livello degli inquinanti presenti nell'aria rappresenta l'equilibrio tra gli inquinanti emessi e quelli assorbiti, appare importante adottare misure per ridurre l'emissione di inquinanti e di polveri sottili e per realizzare una maggiore quantità di aree verdi (con particolare attenzione alle pertinenze dei fabbricati) in grado di assorbire tali inquinanti;
- b) il verde urbano riveste un ruolo di primaria importanza in termini di assorbimento degli inquinanti e delle polveri sottili;
- c) risulta importante definire una normativa per la ricopertura con piante sempreverdi delle recinzioni in generale e di quelle a fronte strada in particolare nonché dei fronti strada per quanto possibile, poiché tali interventi permettono l'abbattimento delle polveri sottili e degli inquinanti gassosi direttamente a fronte e/o a livello delle strutture viarie, dove l'inquinamento viene generato dal traffico veicolare;
- d) la realizzazione di spazi verdi nelle aree interne o limitrofe alle costruzioni (comprese le recinzioni) ha costi sostanzialmente contenuti e distribuiti tra una numerosa pluralità di proprietari, e che l'incremento del verde urbano produrrà effetti scientificamente dimostrati di riduzione dei livelli di inquinamento e quindi di superamento dei livelli di pericolo accentuato per la salute dei cittadini, degli inevitabili blocchi del traffico, delle conseguenti perdite economiche e di vite umane, l'intervento proposto appare assolutamente conveniente sul piano economico generale;
- e) l'inverdimento delle aree di pertinenza dei fabbricati oltre agli effetti sulla salute produce effetti positivi sul paesaggio e sulla rigenerazione urbana, con particolare efficacia sul miglioramento della vivibilità delle aree periferiche;

- f) attraverso l'aumento del verde pubblico in città verrà introdotta nel contesto urbano una importante quantità di piante che con la propria naturale capacità di riflettere la radiazione infrarossa solare contribuirà a raffreddare l'aria circostante per effetto della vapo-traspirazione. Sia avrà pertanto una progressiva riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" che oltre ad essere causa di morti e malattie tra i bambini e le persone anziane, determina un generale senso di malessere, e un alto consumo energetico per il condizionamento degli edifici;

TENUTO CONTO delle conclusioni della recente Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico riguardo la necessità di incentivare le infrastrutture capaci di sottrarre anidride carbonica dall'atmosfera;

RITENUTO, per quanto sopra, necessario facilitare e promuovere interventi di messa a dimora di piante che generano una grande quantità di biomassa, tenuto conto che – ad esempio – ogni km di strada affiancato da impianti di verde urbano anche lineare può generare importanti quantità di biomasse vegetali con relativa sottrazione di anidride carbonica e contestuale riduzione degli inquinanti dall'atmosfera;

ATTESO che con la l.r. n. 12/2016 *“La Regione riconosce l'importanza ed il ruolo della diffusione del verde nei contesti urbani e promuove lo sviluppo e la qualificazione delle aree a verde come strumento di valorizzazione del paesaggio e come strumento di contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera e della difesa delle falde freatiche in area urbana, come componente strutturale del sistema città destinate ad elevare il confort e il benessere urbano, favorire il risparmio energetico e la prevenzione del rischio idrogeologico”*;

ATTESO che la legge 10/2013 riconosce l'importanza e il ruolo della diffusione del verde nei contesti urbani, al fine di favorire il risparmio energetico, ridurre e assorbire le emissioni inquinanti e climalteranti, e favorire al contempo la riqualificazione urbana, e dispone altresì che i Comuni devono disciplinare il sistema del verde;

VISTA in attuazione al disposto dell'articolo 7, comma 3, legge 10/2013 e del decreto interministeriale 23 ottobre 2014, la delibera di Giunta regionale n. 480 del 15 settembre 2015 *“Approvazione Schema di Convenzione tra Regione Lazio e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la tutela e salvaguardia degli Alberi monumentali – legge 14 gennaio 2013, n. 10 – articolo 7, comma 3 e relativo Decreto Interministeriale 23 ottobre 2014”*;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di che Regioni, Province e Comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovano l'incremento degli spazi verdi urbani e allo scopo di uniformare lo sviluppo dei contesti urbani ai principi del Protocollo di Kyoto, tenendo conto delle indicazioni dell'Accordo globale sul clima siglato a Parigi al termine della Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico – COP21 nel mese di dicembre 2015;

VISTA la direttiva 92/43/CEE "HABITAT" per la conservazione della natura a scala europea ed al fine di contribuire alla realizzazione di misure di conservazione volte a compensare il grosso impatto delle aree edificate in ampie porzioni di territori a clima mediterraneo sia in fasce costiere che nelle aree interne, si auspica, per la costruzione di aree verdi urbane, l'utilizzo di specie spontanee della flora d'Italia e modelli progettuali di riferimento sulla base della vegetazione potenziale dei luoghi di impianto;

CONSIDERATO il ruolo che le “comunità vegetali realizzate con specie della flora d’Italia su modelli di comunità spontanee di riferimento” posizionate su solai, in formazioni lineari di siepi nonché in giardini e terrazzi urbani, possono svolgere integrando ampie superfici attualmente inutilizzate e attivando processi e dinamiche naturali che generano un miglioramento della qualità di vita del cittadino;

CONSIDERATO che l’indirizzo d’utilizzo di specie autoctone appartenenti alla flora d’Italia ha anche la conseguenza di attivare innovazione di processo nelle produzioni vivaistiche promuovendo e potenziando una filiera vivaistica importante a scala regionale;

CONSIDERATA, altresì, la strategia europea per la biodiversità verso il 2020 COM (2011) 244 il cui Obiettivo 2 è di preservare e valorizzare gli ecosistemi ed i relativi servizi mediante l’infrastruttura verde ed il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati entro il 2020 promuovendo la diffusione di tali infrastrutture nelle zone urbane e rurali della UE anche con incentivi di stimolo agli investimenti iniziali per progetti infrastrutturali verdi e per il mantenimento dei servizi ecosistemici;

VISTA l’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all’articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale del 30 dicembre 2016, n. 839 e del 19 maggio 2017, n. 243 con le quali la Regione Lazio ha provveduto al recepimento della citata Intesa

CONSIDERATO che lo schema di RET allegato alla deliberazione di Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 243, nella Parte II, Titolo III, dedica il Capo III alla disciplina regolamentare relativa alla “Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente”, prevedendo la possibilità per i Comuni di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore;

RITENUTO di dover armonizzare i contenuti della presente deliberazione con quanto sopra richiamato, prevedendo che i criteri posti dalla Regione siano recepiti dai Comuni nei regolamenti edilizi adottati sulla base dello schema di RET allegato alla deliberazione di Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 243 o in apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte sostanziale del presente atto:

- 1) di approvare l’allegato documento recante «Criteri di indirizzo per i Comuni in attuazione dell’articolo 26, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, concernente “Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, da recepire nel regolamento edilizio comunale»;



- 2) di stabilire che i Comuni del Lazio recepiscano i suddetti criteri nel regolamento edilizio, adottato sulla base dello schema di RET allegato alla deliberazione di Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 243, o in apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0003214.I.08-02-2018.H.11:07



Criteri di indirizzo per i Comuni in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, concernente "Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, da recepire nel regolamento edilizio comunale.

I Comuni recepiscono nel proprio Regolamento Edilizio quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e in particolare quanto dettato dai punti a), b), c), d) del comma 1 dell'articolo 6 di detta legge. A tale fine, il regolamento edilizio, adottato sulla base dello schema di RET allegato alla deliberazione di Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 243, anche mediante rinvio ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato, disciplina, in particolare:

- a) gli ambiti di pertinenza degli edifici (siano essi pubblici, privati, residenziali, produttivi) non interessati dalle costruzioni (marciapiedi, aree interne ed esterne, recinzioni, pareti, ecc.) prevedendo che siano oggetto di piantumazioni di specie autoctone, possibilmente sempreverdi e nel contempo anche particolarmente efficienti per contrastare l'inquinamento atmosferico e la presenza di polveri sottili;
- b) la creazione di asole, alla base delle recinzioni o degli edifici fronte strada, per la posa delle piante necessarie per mitigare l'inquinamento atmosferico nelle sue componenti gassose e di polveri sottili;
- c) le eventuali coperture a verde di terrazzi, pareti e autorimesse interrato prevedendo che siano conformi alla normativa UNI 11235 "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde" e facciano riferimento alla flora autoctona locale e alla vegetazione potenziale tenendo sempre presente la realizzazione di impianti capaci di migliorare i servizi ecosistemici necessari per contrastare l'inquinamento atmosferico. Nel caso di coperture i regolamenti comunali dovranno definire anche il limite massimo di acqua in uscita dalle singole proprietà, al fine di non gravare in modo rilevante sugli impianti di smaltimento delle acque piovane esistenti;
- d) le indicazioni per l'installazione di idonee aiuole e alberature, in aderenza alle strade di maggior intensità di traffico, al fine di mitigare la presenza di polveri sottili e assorbire i composti azotati inquinanti emessi dagli autoveicoli;
- e) le disposizioni per le piantumazioni di specie erbacee, arbustive e arboree che devono avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento edilizio o del regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato nei periodi stagionali più favorevoli per la posa delle piante, dotando le piantagioni di un adeguato impianto di irrigazione;
- f) le modalità per l'arredo verde delle pareti fronte strada degli edifici che confinano direttamente con il marciapiede o con la strada; tale arredo verde dovrà rispettare i criteri di arredo urbano in particolare per ciò che riguarda il transito dei pedoni e dei disabili;
- g) la posa in opera di piante, fioriere, e simili sul suolo pubblico, consentita previa autorizzazione comunale senza alcuna forma di contributo per occupazione del suolo pubblico.



I Comuni, nell'ambito delle sanzioni per violazioni delle norme regolamentari prevedono espressamente sanzioni per la violazione delle disposizioni poste in attuazione del presente atto e destinano gli introiti derivanti prioritariamente al mantenimento e all'incremento del verde pubblico.

Resta ferma la specifica disciplina di tutela dei beni culturali o paesaggistici.

I Comuni possono coinvolgere le Associazioni operanti nel settore culturale, sociale, ambientale, paesaggistico e agronomico per offrire assistenza tecnico-pratica ai cittadini, agli artigiani ed ai commercianti.

I Comuni possono prevedere forme di partenariato pubblico-privato per la manutenzione delle aree oggetto degli interventi di cui al presente provvedimento.